

Roma 23. Novemre 2019

L'Organismo Congressuale Forense

manifesta

preoccupazione e contrarietà in ordine alla riforma delle forze di Governo dei reati fiscali così come prevista dal DL124/2019 destinato ad entrare in vigore, con singolare anomalia, alla data della conversione.

OCF ritiene infatti che la continua oscillazione applicata alla soglie di punibilità dei reati fiscali dai diversi provvedimenti normativi che si sono susseguiti negli anni, dei quali il DL 124/2019 è solo l'ultimo, manifesti la propensione del legislatore ad utilizzare l'argomento della doverosa lotta all'evasione fiscale a meri fini propagandistici, e non corrisponda a reali esigenze di tutela dei beni giuridici sottesi né tanto meno sia utile ad assicurare la necessaria effettività delle pene per i trasgressori. Il decreto legge suddetto riconferma l'uso del solo strumento repressivo costituito da un ulteriore aumento di oltre un terzo delle pene già previste dal D. lvo 74/2000, come mezzo di politica criminale non rispettando neppure - sotto il profilo prettamente sanzionatorio - il principio di proporzionalità ed adeguatezza delle sanzioni fra le singole fattispecie.

L'Organismo Congressuale Forense, pur ritenendo condivisibile il monito espresso nell'ambito del patto sociale a fini di prevenzione e di giusta repressione di reati particolarmente odiosi, ritiene tuttavia necessario mantenere un giusto equilibrio rispetto alle tutele penali previste per altri beni giuridici. OCF osserva infatti come sia semplicistico e fuorviante il messaggio che è stato rivolto ai cittadini: al di là dell'aggravamento della sanzione per reati fraudolenti (quali l'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), sono state diminuite le soglie di punibilità per reati di puro omesso versamento di imposte, quali l'Iva e delle ritenute alla fonte, il cui presupposto è la presenza di una dichiarazione fiscale veritiera. In tal senso, si verificherà l'effetto di criminalizzare i professionisti e le imprese che, pur dichiarando regolarmente le somme dovute, non siano in grado di provvedere al versamento per motivi economici. Se a ciò si aggiunge la fissazione di una soglia in

valore assoluto e non proporzionale, si paventa il pericolo che dette sanzioni corrispondano nei fatti alla reintroduzione della “prigione per debiti”, in un contesto quale quello attuale di grave crisi economica.

Altrettanto allarmante è poi il disinteresse del legislatore per il necessario coordinamento fra il processo penale per reati fiscali ed i provvedimenti cautelari reali che ne derivano – da un lato – e la riscossione del debito tributario nel corso del processo tributario per lo stesso fatto – dall’altro: il sequestro assunto in sede penale finisce di fatto col bloccare le risorse per provvedere al saldo delle somme richieste sotto il profilo tributario, in quanto alla luce della giurisprudenza che si è formata sulla questione, può essere disposta la revoca del sequestro preventivo solo all’atto dell’avvenuto versamento del debito tributario e nella misura corrispondente.

Infine, l’Organismo Congressuale Forense richiama l’attenzione sulle modalità che vengono concesse all’imprenditore per provvedere al versamento dell’imposta, in caso di omesso versamento nei termini, con scadenze amministrative in forma agevolata e sanzioni amministrative ridotte (quali ad esempio il ravvedimento operoso o la rateazione di avviso bonario), quando oramai il reato è consumato – il cui rispetto ingenera nell’imprenditore la falsa aspettativa di aver regolarmente adempiuto alla definizione della propria posizione: dette forme non sono coordinate con la tempistica prevista per la causa di non punibilità di cui all’art. 13 bis dlvo 74/2000.

L’Organismo Congressuale Forense invita pertanto a valutare una modifica della norma incriminatrice che – con schema simile a quanto avviene per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all’art. 2, comma 1-bis, decreto legge 463/198 - **quantomeno** subordini la punibilità del reato allo scadere infruttuoso di un termine adeguato e coordinato alle scadenze del procedimento amministrativo volto al recupero del credito erariale, inserendo altresì nella fattispecie soglie congrue e stabilite in rapporto proporzionale al volume dell’attività dell’impresa.

Il Segretario

Avv. Vincenzo Ciraolo



Il Coordinatore

Avv. Giovanni Malinconico

